

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

.....
208-43360/2013

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 101-1387492 DEL 23/11/2013 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: Fenice S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Acqui n. 86 – 10098 Rivoli-Cascine Vica (TO)

SEDE OPERATIVA: Viale I maggio n. 99 – 10040 Rivalta di Torino (TO)

P.IVA: 13032870157

POS. n. 007835

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

▪ con D.D. n. 101-1387492 del 23/11/2007 è stata rilasciata alla Società Fenice S.p.a., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (indicata nel seguito per brevità come AIA) relativamente all'impianto di Viale I maggio 99 nel Comune di Rivalta di Torino, all'interno dell'area dello stabilimento FIAT. L'AIA si riferisce ai seguenti codici attività (con riferimento all'allegato I alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- punto 1.1 impianti di combustione con potenza termica di combustione maggiore di 50MW;

- punto 5.1 impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi...(*omissis*)..con capacità di oltre 10t/g;

- punto 5.3 impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti non pericolosi ...(*omissis*)..con capacità di oltre 50t/g;

La validità dell'AIA è limitata a sei anni a decorrere dalla data di emanazione e, pertanto, sino al 23/11/2013;

▪ con D.D. n. 40-29209 del 29/4/2008, è stata disposta la proroga dei termini fissati in AIA per l'esecuzione di alcuni interventi ritenuti necessari per l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili;

▪ con D.D. n. 26-9157 del 14/3/2011, l'AIA è stata aggiornata relativamente ai seguenti aspetti:

- installazione di due caldaie a metano di potenza nominale pari a 9MW e 14MW (*in seguito corrette a causa di errore materiale di trascrizione con 7MW e 10.50Mw come comunicato dal gestore con nota del 7/3/2012 di prot. prov.le n. 201823 del 9/3/2012 n.d.r*);

- sospensione temporanea dell'attività di trattamento rifiuti presso i relativi impianti autorizzati;

- modifiche alle modalità di gestione delle acque meteoriche ed alla rete fognaria di stabilimento

- in data 2/3/2012, con nota di prot. prov.le n. 189324 del 7/4/2012, la Fenice S.p.a. ha comunicato la sospensione dell'intera attività di gestione rifiuti autorizzata presso il sito, a causa delle variate condizioni di mercato, impegnandosi a comunicare l'eventuale ripresa dell'attività. La sospensione dell'attività di gestione rifiuti permane tuttora;
- in data 25/3/2013, con nota di prot. prov.le n. 56762 del 27/3/2013, la Fenice S.p.a ha presentato domanda di rinnovo dell'AIA rilasciata, confermando la richiesta di rinnovo per tutte le attività di gestione rifiuti già autorizzate, confermando, in ogni caso, che tali attività sono attualmente inoperative;
- in data 9/4/2013, con nota di prot. prov.le n. 64574, è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;
- in data 2/5/2013, personale tecnico del Servizio in intestazione, congiuntamente a personale ARPA ha effettuato una visita istruttoria presso l'impianto. Gli esiti di tale visita sono stati riassunti nella relazione del 6/5/2013, di prot. prov.le n. 80128;
- in data 9/5/2013 si è riunita la Conferenza dei Servizi appositamente indetta per l'esame della domanda di rinnovo presentata dalla Fenice S.p.a. Nel corso della riunione i soggetti partecipanti hanno ritenuto necessaria l'acquisizione di apposita documentazione integrativa a quanto già trasmesso che è stata riassunta nella nota del 15/5/2013 di prot. prov.le n. 86338;
- in data 17/7/2013, con nota di prot. prov.le n. 131659 del 25/7/2013, la Fenice S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta a seguito della conferenza dei servizi;
- in data 14/8/2013, con nota di prot. prov.le n. 141176, il Servizio in intestazione ha richiesto ai soggetti coinvolti nel procedimento di esprimersi, nell'ambito delle relative competenze in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Fenice S.p.a.;
- in data 3/10/2013, con nota di prot. prov.le n. 164848 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Volvera, in qualità di soggetto competente a pronunciarsi per gli aspetti legati allo scarico tecnologico dell'impianto in corpo idrico superficiale;
- in data 8/10/2013 con nota di prot. prov.le n. 167943, la Fenice S.p.a. ha trasmesso una comunicazione inerente il depotenziamento del generatore di vapore denominato GV2 fino ad un valore inferiore ai 10MW;
- in data 10/10/2013, con nota di prot. prov.le n. 172352 del 15/10/2013, l'ARPA Dipartimento di Torino ha comunicato la frequenza del monitoraggio controllato di cui all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, a conferma di quanto già dichiarato in conferenza;
- in data 25/10/2013, con propria nota di prot. 21454 di pari data, il Comune di Rivalta ha inviato il proprio parere di competenza;
- in data 31/10/2013, con nota di prot. prov.le n. 182232, il Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino ha trasmesso le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera derivanti dall'attività autorizzata;

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Fenice S.p.a. si riferisce a due tipologie di attività: quella di produzione energia per il comprensorio dello stabilimento FIAT (*all'atto del rilascio identificata come attività principale n.d.r.*) e quella di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. A seguito delle mutate condizioni economiche e produttive, le esigenze energetiche del comprensorio si sono decisamente contratte e, per questo motivo, la Fenice ha ridotto la potenza termica di combustione dismettendo parte dei propri impianti. Attualmente la potenza termica di combustione

installata non supera il valore soglia fissato all'allegato I della parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'assoggettamento alla norma IPPC. L'impianto è soggetto alla normativa IPPC per quanto riguarda la sezione di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, in quanto la capacità nominale di trattamento non è mutata rispetto a quanto autorizzato: la presente autorizzazione disciplina, tuttavia, anche l'attività di produzione di energia, quale attività connessa a quella principale di gestione rifiuti;

Dall'istruttoria tecnica e amministrativa svolta, con riferimento alle singole matrici ambientali, è emerso quanto segue:

- per quanto riguarda l'attività di gestione rifiuti:

- l'attività autorizzata presso l'impianto è quella di trattamento chimico fisico biologico di percolato di discarica e di trattamento chimico fisico (evaporazione) di emulsioni oleose esauste. Come emerso nel corso del sopralluogo svolto presso l'impianto in data 2/5/2013, le attività di gestione rifiuti sono attualmente sospese, come comunicato dalla stessa Società: l'impianto di evaporazione non è in funzione, mentre l'impianto di trattamento chimico fisico biologico è attualmente dedicato unicamente al trattamento dei reflui tecnologici che provengono dalla rete fognaria a servizio del comprensorio FIAT e di altre attività insediate in aree limitrofe

- dalla data di rilascio dell'AIA non sono intervenute modifiche significative alle BAT applicabili all'attività di gestione rifiuti esercitata. All'atto del rilascio dell'AIA sono stati richiesti approfondimenti in ordine alla reale capacità depurativa dell'impianto di trattamento chimico fisico biologico. L'esito di tali approfondimenti ha evidenziato possibili profili di miglioramento alla tecnologia utilizzata (biorulli) che tuttavia non sono stati ritenuti sostenibili sotto il profilo del costo/beneficio ambientale ottenibile, tenendo conto del fatto che il trattamento chimico fisico biologico è autorizzato sul solo percolato di discarica ed in modesti quantitativi. Nella domanda di rinnovo, la Fenice ha confermato le tipologie di rifiuti e le modalità di trattamento già autorizzate, mantenendo di fatto la situazione inalterata rispetto a quella attuale;

- la Società, pur tenendo conto delle variazioni intervenute dal punto di vista economico e produttivo, ha comunque richiesto il rinnovo dell'AIA rilasciata, confermando l'assetto della sezione di gestione rifiuti esistente. Data la prolungata sospensione dell'attività di gestione rifiuti e l'inoperatività di molte delle strutture che costituiscono gli impianti, pur non ravvisando elementi ostativi al rinnovo dell'AIA, è necessario che la riattivazione dell'attività di gestione rifiuti sia subordinata ad una verifica dello stato di efficienza ed alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti per renderli idonei a rispettare i limiti di emissione fissati dalle BAT di settore dei limiti di emissione imposti con la presente autorizzazione;

- per quanto riguarda gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche:

- lo scarico tecnologico che deriva dall'impianto chimico fisico biologico recapita in un canale fognario (denominato ex FIAT) gestito dal Comune di Volvera, che scarica direttamente nel torrente Chisola senza ulteriori trattamenti. In merito il Comune di Volvera, in qualità di soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ha confermato con propria nota del 22/5/2013 di prot. 6947, i limiti allo scarico e le prescrizioni già contenute nell'AIA rilasciata;

- il Comune di Volvera ha, tuttavia, evidenziato che nell'ambito del progetto di riqualificazione delle infrastrutture fognarie a servizio dell'area Pinerolese programmati dalla Regione Piemonte è presente anche la realizzazione di un impianto di depurazione di competenza SMAT, verso cui potrebbero essere collettati i reflui industriali derivanti dall'impianto di trattamento oggetto della presente autorizzazione. Dal punto di vista ambientale, il collettamento dei reflui tecnologici ad un impianto di depurazione può costituire un'ulteriore elemento di tutela delle acque superficiali sebbene nell'arco di validità dell'AIA

non siano state evidenziate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo criticità ambientali riconducibili alla scarico dell'impianto oggetto di valutazione, anche in considerazione della sua ridotta attività. Nell'ottica di una prevenzione e riduzione dell'inquinamento, si ritiene opportuno che la Fenice S.p.a. effettui, di concerto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e il Comune di Volvera, una valutazione sulla possibilità tecnica ed economica di collettare i propri reflui ad un recettore alternativo, trasmettendone gli esiti al Servizio in intestazione;

- in merito alle gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, nel periodo di validità dell'AIA non sono intervenute alcune modifiche rispetto alla situazione iniziale: si conferma, quindi, quanto già contenuto nel Piano di Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con AIA n. 101-1387492 del 23/11/2007;

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

- le emissioni in atmosfera riguardano principalmente l'attività di produzione di energia e la sezione di evaporazione per il recupero di olio da emulsioni oleose esauste. Come detto, l'attività di produzione energia si è contratta fortemente e tale contrazione ha determinato la dismissione della centrale termica e la sua sostituzione con caldaie a noleggio in grado di soddisfare il fabbisogno del comprensorio e dell'impianto. La sezione di trattamento emulsioni oleose non è attualmente operativa, a seguito dell'autonoma sospensione dell'attività da parte di Fenice S.p.a.. Nel presente provvedimento si individuano anche i limiti di emissione derivanti da tale impianto, pur prendendo atto della sua temporanea inattività;

- sempre in merito all'attività di produzione energia, la Fenice S.p.a. con nota del 8/10/2013, di prot. prov.le n. 167943, l'intenzione di procedere al depotenziamento del generatore di vapore denominato GV2. A seguito di tale comunicazione, è necessario adeguare il provvedimento autorizzativo alle modifiche intervenute;

- in merito alla matrice rumore, in sede istruttoria il Comune di Rivalta di Torino ha richiesto la redazione di una valutazione previsionale di impatto acustico, da cui emergesse la compatibilità dell'attività svolta con il contesto territoriale in cui è inserita. Tale valutazione è stata trasmessa in allegato alla documentazione integrativa del 17/7/2013, di prot. prov.le n. 131659 del 25/7/2013: dalla stessa emerge il rispetto dei limiti di immissione di rumore previsti dalla vigente normativa. Le stime previsionali andranno poi verificate in fase di esercizio dell'impianto con misure periodiche definite nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

L'esito dell'istruttoria è risultato favorevole al rinnovo dell'AIA rilasciata, ferma restando la necessità di aggiornare le prescrizioni e condizioni già stabilite nel provvedimento vigente.

RILEVATO CHE:

- Il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che, a seguito di apposita integrazione effettuata in data 12/6/2013, sono risultati congrui a quanto previsto dalla normativa vigente;

- la Società Fenice S.p.a. è in possesso per l'impianto in oggetto di un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO14001. Come disposto all'art. 29 octies comma 3, il rinnovo delle condizioni dell'AIA verrà effettuato, su richiesta del gestore, decorsi sei anni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

- la normativa vigente prevede che l'attività di gestione rifiuti sia coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate preliminarmente alla ripresa dell'attività di gestione rifiuti, con le modalità fissate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria da parte del Sindaco del Comune di Rivalta ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. Il Comune di Rivalta ha richiesto la sottoscrizione formale di una dichiarazione di compatibilità dell'attività svolta, a conclusione di quanto già riportato nell'elaborato tecnico RIR già trasmesso, prima della ripresa dell'attività;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi;

RITENUTO pertanto di:

- rinnovare l'AIA rilasciata alla Fenice S.p.a. con D.D. n. 101-1387492 del 23/11/2013, relativamente all'impianto di Rivalta di Torino – Viale I maggio 99;
- individuare le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, aggiornando il contenuto prescrittivo del provvedimento già rilasciato per adeguarlo alle variazioni normative intervenute nell'arco di validità dell'AIA ed alle modifiche effettuate dal gestore;
- stabilire le modalità e le frequenze di trasmissione dei dati ambientali a carico del gestore e di effettuazione dei controlli programmati da parte di ARPA come disposto all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- disporre che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'attività dovrà essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità previste dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- la L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare la parte II titolo III bis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- la L.R. 44/2000 di delega delle funzioni alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- gli artt. 41e 42 dello Statuto Provinciale e atteso che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Fenice S.p.a. con D.D. n. 101-1387492 del 23/11/2007 e s.m.i. relativa all'impianto di Rivalta di Torino Viale I maggio n. 99;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a norma di legge le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate sono riportate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura (canale artificiale di recapitante in Torrente Chisola) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di stabilire, come previsto all'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le condizioni e prescrizioni

per l'esercizio dell'attività, per il monitoraggio periodico delle emissioni e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore previsti all'art. 29 decies comma 3. Tali condizioni sono riportate nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di disporre che la Società provveda a prestare idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, con le modalità fissate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., con le modalità e le tempistiche fissate nell'allegato al presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente autorizzazione non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente applicabile all'attività in argomento;

6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rinnovo della presente autorizzazione verrà effettuato ogni sei anni a decorrere dalla data di emanazione. La domanda di rinnovo va presentata sei mesi prima della suddetta scadenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29 octies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: la presente autorizzazione potrà comunque essere modificata/integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

8. di stabilire che, in caso di violazione alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente imprecudicate le ulteriori sanzioni di legge.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorere dalla data di ricevimento.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, **04 NOV 2013**

RM

Firmato in originale
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

ALLEGATO

SEZIONE 1- ADEMPIMENTI SPECIFICI

1.1) Prima della riattivazione dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento il Gestore dovrà redigere un piano di verifica della funzionalità dell'impianto e di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, atti a confermare l'idoneità dell'impianto al rispetto dei limiti di emissione individuati nella presente AIA. Tale piano deve essere trasmesso al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed ai comuni di Rivalta di Torino e Volvera almeno sei mesi prima della data prevista per la ripresa dell'attività di gestione rifiuti. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra devono essere comunque attuati preliminarmente alla ripresa dell'attività;

1.2) negli stessi termini di cui al punto precedente, il Gestore deve trasmettere al Servizio in intestazione una relazione di aggiornamento dello stato di fatto dell'impianto contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- capacità dell'impianto di trattamento suddivisa tra reflui derivanti dal comprensorio e rifiuti conferiti da terzi;

- fabbisogno energetico del comprensorio e quantità di energia prodotta.

1.3) almeno sessanta giorni prima della data prevista per la ripresa dell'attività, devono essere prestate idonee fideiussioni a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. L'efficacia del presente provvedimento, limitatamente all'attività di gestione rifiuti, è in ogni caso subordinata all'avvenuta accettazione di dette garanzie da parte della Provincia di Torino;

1.4) la data di effettivo inizio delle attività di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto deve essere comunicata al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed ai comuni di Rivalta di Torino e Volvera con un anticipo di almeno dieci giorni;

1.5) entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, e comunque prima della riattivazione dell'attività di gestione rifiuti, la Fenice S.p.a. dovrà effettuare di concerto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT/ACEA) e con il Comune di Volvera, una valutazione tecnico economica in merito al collettamento delle acque di scarico ad un recettore diverso dal canale fognario attualmente utilizzato. I risultati di tale valutazione devono essere riassunti in apposita relazione tecnica che deve essere trasmessa al Servizio in intestazione ed al Comune di Volvera entro e non oltre il 30/6/2014;

1.6) prima della riattivazione dell'attività di gestione rifiuti la Fenice S.p.a. dovrà trasmettere al Comune di Rivalta di Torino una dichiarazione formale di compatibilità dell'attività in rapporto agli elementi vulnerabili ambientali e territoriali circostanti, a conferma di quanto contenuto nell'elaborato RIR già depositato agli atti.

SEZIONE 2- DESCRIZIONE IMPIANTO

2.1) IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE TAR.

L'impianto trattamento acque reflue (TAR) può essere suddiviso nelle seguenti sezioni di trattamento:

- pretrattamento reflui tecnologici oleosi (Impianto Degremont)
- trattamento chimico-fisico-biologico di tutti i reflui tecnologici (Impianto Passavant)
- trattamento biologico dei reflui civili
- linea fanghi

Pretrattamento reflui tecnologici oleosi

L'impianto "Degremont" opera un pretrattamento dei reflui tecnologici oleosi provenienti dalle lavorazioni meccaniche; successivamente questi vengono uniti agli altri reflui tecnologici e trattati nella Sezione Passavant. Esso è così costituito:

- n.1 stadio di disoleazione / sedimentazione in vasca longitudinale dotata di carroponete a doppio effetto, con separazione dell'olio e dei fanghi di fondo;
- n.1 stadio chimico-fisico con coagulatore circolare e dosaggio di cloruro ferrico e polielettrolita.

Trattamento chimico-fisico-biologico dei reflui tecnologici

L'impianto chimico-fisico "Passavant" tratta i reflui tecnologici del comprensorio: le acque concentrate provenienti dalla carrozzeria vengono preventivamente immesse in una apposita vasca di accumulo / omogeneizzazione; gli altri reflui, uniti alle acque pretrattate nel Degremont, vengono invece immessi nelle successive vasche di sedimentazione. Esso è così costituito:

- n.1 vasca di accumulo / omogeneizzazione dei reflui concentrati;
- n.6 vasche di sedimentazione primaria;
- n.2 vasche di chiariflocculazione, precedute da una sezione di additivazione di "chemicals" (bentonite, policloruro di alluminio, calce, polielettrolita) ;
- n.1 vascone di equalizzazione e bilanciamento dotato di sistema di agitazione mediante insufflazione d'aria con sistema a rete dotato di appositi diffusori;

L'impianto di trattamento biologico è così costituito:

- n.1 vasca di ripartizione idraulica che suddivide il flusso d'acqua sulle due linee di trattamento a biorotori;
- n.16 biorotori su due linee parallele di 8 elementi ciascuna;
- n.2 sedimentatori (uno per linea in uscita dai biorotori) per la separazione della biomassa residua;

Trattamento biologico dei reflui civili

I reflui civili del comprensorio giungono alla sezione di depurazione tramite fognatura dedicata; il trattamento è del tipo a fanghi attivi con insufflazione mediante "flowjet" ad ossigeno puro. L'impianto è così costituito:

- grigliatura;
- n.2 coagulatori biologici con bacini di ossidazione di tipo anulare;
- n.1 vasca di stabilizzazione del fango con sistema a turbina superficiale;

Linea fanghi

I fanghi prodotti dalle varie sezioni di trattamento (esclusi i fanghi civili che sono smaltiti in impianti autorizzati) sono inviati all'ispessitore della sezione chimico-fisica; dopo stabilizzazione con calce, sono quindi inviati alla filtropressatura; il fango raccolto viene poi smaltito in discarica.

Immagazzinamento dei rifiuti

Il percolato di discarica viene stoccato all'interno di una vasca di sedimentazione del volume di 500 m³ per un volume totale di 500 m³.

2.2) IMPIANTO DI EVAPORAZIONE .

La sezione di trattamento è costituita da:

- una vasca di caricamento con pompa di alimentazione;
- un'unità di disoleazione/decantazione;
- un'evaporatore sottovuoto pluristadio;
- due esauritori per l'affinamento finale del concentrato;
- componenti di servizio per la formazione ed il mantenimento del vuoto, scambiatori per la condensazione del distillato e circuiti di raffreddamento e riscaldamento.

Il ciclo di trattamento può essere così descritto: l'emulsione proveniente dai serbatoi di immagazzinamento descritti nel seguito, viene inviata ad una vasca con capacità di circa 20m³, dotata di uno skimmer che permette la rimozione di eventuali schiume flottanti. Successivamente l'emulsione viene inviata, tramite una pompa di caricamento al disoleatore, dove per effetto termico si separa una fase ricca in olio che viene inviata agli esauritori, mentre la fase acquosa viene sottoposta a filtrazione su di un filtro a carta per l'eliminazione di eventuali residui derivanti dalle lavorazioni meccaniche.

Successivamente, l'emulsione insieme al ricircolo proveniente dal terzo stadio di evaporazione viene inviata ad un serbatoio dotato di agitatore, dove viene addizionata ad un prodotto poliamminico per favorire la coalescenza dell'olio che avviene nello stadio di decantazione posto a monte dell'evaporatore.

In uscita dal decantatore si ha una fase ricca in olio che viene inviata, insieme alla fase precedentemente separata dal disoleatore, agli esauritori che operano sottovuoto in modo discontinuo con cicli di carico/concentrazione/scarico.

La fase acquosa in uscita dal decantatore viene inviata all'unità di evaporazione sottovuoto, costituita da tre stadi a circolazione forzata dove il primo è riscaldato con fornitura di calore da sorgente esterna, mentre i successivi sono riscaldati con l'evaporato proveniente dagli stadi precedenti.

Nei tre elementi successivi l'emulsione viene progressivamente arricchita in olio. Partendo da tenori molto bassi in ingresso (circa il 2%) i tre stadi permettono di incrementare la concentrazione sino al 12% in uscita dal terzo stadio, passando da una concentrazione del 3-4% nel primo stadio e del 7-8% nel secondo.

Negli esauritori avviene la concentrazione finale dell'olio fino a valori tipici maggiori del 95%.

Il distillato proveniente dall'impianto di evaporazione, a fine ciclo, viene inviato in testa alla sezione di pretrattamento delle emulsioni oleose (impianto Degremont) e quindi sottoposto all'intero ciclo depurativo dell'impianto biologico descritto al precedente punto 2.1.

Immagazzinamento rifiuti oleosi

Per lo stoccaggio dei rifiuti emulsivi provenienti da terzi vengono impiegate le strutture esistenti impiegate per lo stoccaggio delle emulsioni esauste provenienti dal comprensorio e precisamente due serbatoi della capacità massima di 100m³ ciascuno, per un volume complessivo di 200m³.

Le quantità di rifiuti provenienti dal comprensorio sono determinate attraverso un misuratore di portata posto sulla tubazione di arrivo ai serbatoi di stoccaggio, mentre i quantitativi provenienti da terzi vengono pesati in ingresso tramite la pesa di stabilimento.

2.3) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il trattamento presso l'impianto sono quelle riportate nella tabella che segue. Nelle ultime due colonne sono riportate le linee di trattamento cui i rifiuti sono destinati identificate con le seguenti sigle:

TAR – impianto di trattamento fisico chimico biologico

EVA – impianto di evaporazione

CER	Descrizione	TAR	EVA
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
130105*	emulsioni non clorurate		X
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		X
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione		X
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate presso l'impianto sono le seguenti, con riferimento all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- trattamento chimico fisico biologico (**TAR**) di rifiuti non pericolosi di cui ai punti **D8** e **D9**;
- trattamento chimico fisico di evaporazione (**EVA**) di rifiuti pericolosi di cui al punto **D9**

2.4) CAPACITÀ IMPIANTO

La capacità massima di trattamento rifiuti dell'impianto è pari a **22500m³/anno** per l'impianto di evaporazione e di **5000m³/anno** per l'impianto di trattamento acque reflue (nell'ambito della capacità residua dell'impianto che è destinato anche al trattamento dei reflui derivanti dal comprensorio industriali cui è asservito).

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità di immagazzinamento dell'impianto è pari a **13085t** di cui **12585t** di rifiuti pericolosi e **500t** di rifiuti non pericolosi.

2.5) ATTIVITÀ CONNESSE

Presso il sito viene effettuata produzione di energia termica a servizio delle attività del comprensorio. A seguito della dismissione di alcune caldaie la potenza termica del sito è attualmente così suddivisa:

- 1 caldaia per la produzione di vapore di potenza termica 6.977 MW;
- 1 caldaia per la produzione di vapore di potenza termica 9.99 MW

Per l'approvvigionamento idrico, nello stabilimento sono presenti all'allacciamenti agli acquedotti comunali di Rivalta di Torino e di Volvera a scopi igienico sanitari e industriali, oltre a sette pozzi per uso industriale e anticendio.

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA, delle successive comunicazioni di aggiornamento e della domanda di rinnovo. Ad integrazione di quanto dichiarato dal Gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

3.1) L'attività di gestione rifiuti deve avvenire nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'aria, l'acqua, il suolo, nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

3.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Fenice S.p.a. è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti cui si riferisce il presente provvedimento sono esclusivamente quelle riportate nella tabella al punto **2.3)** della precedente sezione. Al medesimo punto sono riportate le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto;

3.3) la potenzialità dell'impianto autorizzata per l'attività di trattamento rifiuti per ciascuna delle sezioni di cui si compone l'impianto è riportata nella tabella di cui al punto **2.4)** della precedente sezione 2. L'impianto è destinato prioritariamente al trattamento dei reflui provenienti dal comprensorio industriali cui è asservito: l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è autorizzata nell'ambito della capacità residua di trattamento;

3.4) le strutture costituenti l'impianto devono essere opportunamente identificate, tramite apposito cartello o targa ben visibile per dimensione e collocazione in cui deve essere riportata la sigla di riferimento nella documentazione progettuale;

3.5) i recipienti, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;

3.6) i contenitori fissi e mobili, destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle caratteristiche fisico chimiche e di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. Gli stessi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di movimentazione, riempimento e svuotamento e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione;

3.7) i serbatoi contenenti rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. A tal fine, i serbatoi devono essere dotati di opportuni indicatori di livello che devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

3.8) il bacino di contenimento in cui sono allocati i serbatoi di immagazzinamento dei rifiuti, deve essere mantenuto in efficienza ed in buono stato di manutenzione. Tale bacino deve essere mantenuto vuoto, provvedendo tempestivamente all'allontanamento di eventuali colaticci o delle acque meteoriche in esso accumulate, che andranno trattati in impianto o smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

3.9) con cadenza biennale, rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi, dovrà essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica del bacino di contenimento di cui sopra. La relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio, deve essere trasmessa al Servizio in intestazione con le modalità e le frequenze riportate alla successiva sezione **6**;

3.10) tutte le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dal trattamento dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza. In particolare deve essere mantenuta integra la pavimentazione, sia delle aree interne che delle aree esterne, assicurando la raccolta dei colaticci derivanti da eventuali sversamenti e l'integrità del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che deve possedere le caratteristiche di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche approvato con l'AIA n. 101-1387492 del 23/11/2007 e s.m.i. Ad integrazione di quanto contenuto nel piano di gestione si prescrive che:

- deve essere effettuata con cadenza almeno mensile la pulizia delle aree esterne scoperte e con cadenza almeno semestrale il lavaggio delle medesime;
- deve essere periodicamente effettuata la manutenzione periodica della pavimentazione esterna al fine di evitare situazioni di usura dell'impermeabilizzazione;
- le date e le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia e manutenzione delle superfici scolanti devono essere annotate su apposito registro da custodire presso l'impianto;

3.11) i rifiuti devono essere omologati secondo l'apposita procedura del SGA aziendale che deve sempre essere tenuta a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Nel caso in cui, nel corso delle operazioni di omologazione, il Gestore riscontri rifiuti non conformi o merceologicamente non riconducibili al rifiuto conferito, dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino e provvedere al respingimento del carico nelle forme previste dalla normativa vigente;

3.12) le operazioni di gestione rifiuti devono essere effettuate in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di calore tali da ingenerare pericolo per strutture ed addetti;

3.13) fatto salvo l'obbligo di conferimento degli oli usati di cui all'art. 233 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la frazione oleosa derivante dal trattamento, potrà essere avviata ad operazioni di recupero, considerando gli specifici disposti della normativa per la categoria di rifiuti costituiti da oli usati e nel rispetto dei criteri di priorità di gestione riportati all'art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

3.14) è consentito il trattamento presso l'impianto TAR del percolato di discarica proveniente dalle discariche di FIAT Auto di Volvera (indicate come Cascina Canta, Serra, Drenaggio e Vasca interna allo stabilimento di Rivalta). Nel caso in cui all'impianto venga conferito percolato di diversa provenienza dovrà essere preventivamente richiesto al Servizio in intestazione apposito aggiornamento dell'AIA rilasciata;

3.15) fermi restando i limiti di accettabilità degli inquinanti prescritti dall'autorizzazione allo scarico nella fognatura del Comune di Volvera, si prescrive che l'abbattimento realizzato nell'impianto di trattamento chimico fisico biologico abbia una **resa minima dell'80%** per le concentrazioni di tensioattivi (MBAS-PPAS) e metalli pesanti (alluminio, cromo totale, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, stagno, zinco): il rispetto di tale resa limite dovrà essere verificato, nel caso di prelievi fiscali, tra il pozzetto a monte delle vasche di sedimentazione e lo scarico finale immediatamente a valle della sezione chimico-fisico-biologica;

3.16) per gli inquinanti dichiarati assenti dal Gestore (cromo esavalente, cadmio, cianuri, composti organo-alogenati) si prescrive che le concentrazioni di tali inquinanti nel rifiuto in ingresso siano inferiori al limite di rilevabilità strumentale del metodo utilizzato per l'analisi;

3.17) per i percolati di discarica è consentito il conferimento all'impianto, qualora presentino un basso tenore della componente azotata: si prescrive un rapporto minimo **BOD₅/Azoto = 20:1**;

3.18) fatto salvo quanto espressamente disposto nel Piano di Gestione e Prevenzione delle acque meteoriche di prima pioggia, la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali affluenti liquidi possano defluire in corpi idrici superficiali e/o profondi ed in modo da assicurare la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi derivanti dall'attività esercitata;

3.19) ciascuna sezione dell'impianto di trattamento deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei flussi di reflui e di rifiuti ad esso convogliati e dei reflui da esso derivanti. In particolare deve essere presente un contatore volumetrico in posizione tale da rilevare i quantitativi complessivi di reflui avviati alla sezione ed un contatore volumetrico per la contabilizzazione dei rifiuti avviati a trattamento;

3.20) la strumentazione di controllo di cui al precedente punto deve essere accuratamente mantenuta e sottoposto a taratura con cadenza almeno annuale. I certificati di taratura devono essere trasmessi con le modalità e le frequenze riportate alla successiva sezione 6. I contatori possono essere azzerati, se ritenuto necessario dal Gestore per ragioni gestionali, solo all'inizio dell'anno solare, tenendo a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo la lettura dei dati prima dell'azzeramento;

3.21) dovrà proseguire la campagna di monitoraggio delle acque di falda disposta nel provvedimento di AIA n. 101-1387492 del 23/11/2007 e s.m.i. con le modalità e le frequenze ivi riportate. I risultati delle campagne di monitoraggio devono essere inviati con le modalità e frequenze riportate alla successiva sezione 6;

3.22) presso l'impianto devono essere sempre disponibili idonei dispositivi antincendio fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il Gestore dagli obblighi previsti dal D.Lgs. 151/2011 qualora applicabili all'attività in oggetto;

3.23) deve essere garantito a qualunque ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di Vigilanza e Controllo senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione. Deve essere, inoltre, sempre possibile reperire un referente tecnico;

3.24) l'attività dovrà, per quanto tecnicamente possibile, essere svolta in modo tale da evitare inconvenienti da emissioni di rumore e vibrazioni: i limiti di immissione di rumore sono quelli adottati dal Comune di Rivalta di Torino nel proprio Piano di Zonizzazione Acustica. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dal Comune di Rivalta di Torino per quanto di competenza;

3.25) la presente autorizzazione corredata di una copia della documentazione tecnica in essa richiamata dovrà sempre essere custodita presso la sede operativa di cui all'oggetto;

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.26) al verificarsi di guasti, malfunzionamenti e fermo impianto, il Gestore dovrà trasmettere apposita comunicazione (via fax o tramite Posta Elettronica Certificata) al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- tipologia dell'evento;
- modalità e tempistiche previste per la sua risoluzione;
- accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per limitare le possibili ripercussioni negative dell'evento sull'ambiente;

3.27) la stessa comunicazione di cui al precedente punto dovrà essere trasmessa al verificarsi di situazioni di emergenza. Entro i sessanta giorni precedenti alla riattivazione dell'attività, la Società dovrà trasmettere al Servizio in intestazione un piano di emergenza in cui siano individuate le possibili

situazioni critiche dal punto di vista ambientale e le modalità scelte dal Gestore per farvi fronte;

3.28) la società dovrà comunicare, con congruo preavviso non inferiore a trenta giorni mediante Posta Elettronica Certificata, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al Gestore di provvedere entro la suddetta data all'allontanamento di tutto il materiale presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'impianto di trattamento secondo un piano di dismissione che deve essere inviato con le stesse modalità e scadenze di cui al punto precedente. Il rispetto della presente prescrizione non esonera il Gestore dagli adempimenti di cui al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

4.1) Il Gestore deve garantire il rispetto degli elaborati tecnici e degli intendimenti gestionali indicati nella documentazione tecnica trasmessa all'atto del rilascio dell'AIA, con le successive comunicazioni di aggiornamento e con la domanda di rinnovo. In particolare:

- il Gestore deve assicurare la presenza in impianto di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
- il Gestore deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
- non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
- non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;

4.2) è vietato diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque di raffreddamento o di lavaggio o prelevate allo scopo;

4.3) è vietato diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prima del trattamento per adeguarli ai limiti di accettabilità previsti;

4.4) il Gestore deve garantire l'accessibilità dei pozzetti di ispezione degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento;

4.5) il Gestore deve eseguire idonea e periodica manutenzione del sistema di depurazione utilizzata al fine di garantire in modo costante la funzionalità dell'impianto di trattamento, anche in caso di eventi meteorici intensi;

4.6) il Gestore deve adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento del corpo idrico recettore;

4.7) il Gestore deve mantenere in perfetta efficienza e funzionalità del campionario automatico di cui all'art. 11 della Convenzione tra il Comune di Volvera e la FIAT per l'esercizio della condotta fognaria presente al di fuori del perimetro dello stabilimento;

LIMITI ALLO SCARICO E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

4.8) il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite allo scarico finale in acque superficiali previsti nella tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché di eventuali limiti più restrittivi disposti dall'Autorità competente a seguito di sopravvenute necessità di salvaguardia del recettore finale;

4.9) il Gestore deve eseguire il periodico monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale. I prelievi per gli autocontrolli devono essere effettuati con cadenza semestrale all'ingresso dell'impianto di trattamento acque reflue e nel punto di scarico dell'impianto stesso in condotta fognaria, a monte dell'immissione delle acque meteoriche;

4.10) con cadenza annuale deve essere verificato il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali di

tutte le sostanze indicate in Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. A tal fine devono essere utilizzati i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al DM 31/1/2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4.11) le date previste per gli autocontrolli devono essere comunicate al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Volvera con un anticipo di almeno dieci giorni;

4.12) i dati analitici acquisiti dalle campagne di monitoraggio di cui sopra devono essere trasmesse in forma aggregata con le frequenze e le modalità riportate nella successiva sezione 6;

4.13) il Gestore deve provvedere alla periodica misura del volume complessivo di acqua prelevata dai pozzi attraverso i contatori ivi installati. I dati relativi ai quantitativi di acque prelevate devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche fissate alla sezione 6;

4.14) il Gestore deve misurare e registrare su supporto informatico i valori di portata massima e media oraria dello scarico dell'impianto di depurazione, tenendo i dati presso l'impianto a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo per almeno sei mesi. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata con le modalità e le tempistiche previste alla sezione 6;

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

4.15) il Gestore deve comunicare tempestivamente al Comune di Volvera, al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino qualunque arresto totale o parziale dell'impianto di trattamento nonché irregolarità ed anomalie interne allo stabilimento che possano dar luogo a scarichi anomali o inquinamento delle acque superficiali. In tale eventualità, dovranno essere garantite procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico;

4.16) in casi di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso, anche via fax, al Comune di Volvera, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Servizio in intestazione;

4.17) eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo dell'impianto che comportino variazioni alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, al di fuori dei casi considerati ai precedenti punti, devono essere comunicate con un anticipo di almeno trenta giorni al Comune di Volvera, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Servizio in intestazione;

SEZIONE 5 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

LIMITI DI EMISSIONE

5.1) i valori limite di emissione fissati nel quadro emissioni riportato nella presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

5.2) L'esercizio e la manutenzione degli impianti / linee - effettuata mediante verifiche periodiche a cura del Gestore - devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel quadro emissioni del presente allegato;

5.3) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (IMPIANTO EVAPORAZIONE)

5.4) Gli effluenti provenienti dalle attività autorizzate devono essere trattati in sistemi di abbattimento descritti nel quadro emissioni;

5.5) per ottimizzarne il funzionamento, gli effluenti in ingresso all'adsorbitore a carboni attivi devono avere una temperatura inferiore ai 45°C con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;

5.6) le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:

- velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
- tempo di contatto superiore ad 1 secondo;

5.7) le cariche di carbone attivo devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati e comunque almeno una volta all'anno (a decorrere dalla data di riattivazione dell'attività);

5.8) il gestore deve tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo un registro dedicato sul quale dovrà riportare le seguenti informazioni (per ciascun adsorbitore a carboni attivi):

- data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo;
- quantitativo e tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito;
- fatture di acquisto dei carboni attivi da conservarsi in stabilimento per almeno 3 anni.

5.9) Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'adsorbitore a carboni attivi e del filtro a tessuto, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti su tutti gli impianti di abbattimento (es. pulizia/ sostituzione filtri, sostituzione dei carboni attivi, ecc.) su apposito registro cartaceo o informatico compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza con uno storico di almeno 3 anni.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (CALDAIE A METANO)

5.10) Il Gestore deve garantire il rispetto dei limiti di emissione indicati nel quadro emissioni del presente Allegato a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto;

5.11) le caldaie devono essere dotate di analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero, dell'ossido di carbonio e della temperatura nei gas di combustione e tali strumenti devono essere collocati all'uscita del bruciatore;

5.12) ciascuna caldaia deve altresì essere dotata di contatore per il monitoraggio in continuo del quantitativo di metano in ingresso all'impianto.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

5.13) Le caldaie autorizzate con la presente determinazione, si considerano già in esercizio presso lo stabilimento e non si renderà necessaria alcuna comunicazione di messa in esercizio da parte del Gestore. Per gli autocontrolli iniziali vale quanto disposto ai successivi punti;

5.14) gli altri impianti /linee, autorizzate con la presente determinazione, (linea di evaporazione sottovuoto per il trattamento delle emulsioni e degli oli esausti, con i suoi impianti annessi) neccisterà di comunicazione di messa in esercizio, da presentarsi alla Provincia, all'ARPA ed al Sindaco competente, con 10 giorni di anticipo;

5.15) il Gestore deve effettuare, per i camini relativi alle caldaie (contrassegnati dalla lettera "T" nell'apposita colonna "Frequenza e/o modalità degli autocontrolli") un rilevamento delle emissioni (autocontrollo iniziale), nelle più gravose condizioni di esercizio, entro il 31/12/2013, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel quadro emissioni della presente sezione;

5.16) il Gestore deve predisporre, per i camini per i quali è previsto (contrassegnati dalla lettera "R" nell'apposita colonna "Frequenza e/o modalità degli autocontrolli") la registrazione in continuo di T (temperatura) ed O₂ oltre che dei parametri ivi indicati;

5.17) il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici), se previsto dal quadro emissioni, deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza e/o modalità degli autocontrolli" del quadro emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.

5.18) È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione dell'autocontrollo iniziale e degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione al Servizio in intestazione, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità;

5.19) il Gestore deve tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo le registrazioni di tutti i parametri degli ultimi 3 anni di esercizio;

5.20) il Gestore deve trasmettere i risultati analitici dell'autocontrollo iniziale e degli autocontrolli periodici con le modalità e le tempistiche fissate nella successiva sezione 6. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito: [www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm.;](http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm.)

5.21) per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta

dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
NO _x (espressi come NO ₂)	UNI EN 10878:2000	ISO 10849:1996
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	
Polveri Totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

5.22) il Gestore deve dotare tutti i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti, se soggetti ad autocontrollo, di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa di tutti i punti d'emissione compresi nel quadro emissioni del presente Allegato A deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.;

5.23) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

5.24) Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti / linee produttive tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della loro regolare funzionalità. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa il Servizio in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;

5.25) ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio dei sistemi di registrazione in continuo di T, O₂, e CO, laddove previsti, tale da non permettere la verifica del rispetto dei valori limite di emissione, per almeno il 75% delle misure giornaliere, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità di tali sistemi. Se tali anomalie si ripetono con frequenza superiore a 5 giorni mese, il Gestore informa tempestivamente il Servizio in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza o modalità degli autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Caldaia alimentata a metano P _{t,n} = 6,977 MW	180	24600	Polveri totali	10	---	N	----	n.d.	I parametri sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3% a 0°C e 0,101 Mpa.
				NO _x (espressi come NO ₂)	80	---	I + A			
				CO	100	---	R			
E2	Caldaia alimentata a metano P _{t,n} < 10 MW	180	24600	Polveri totali	10	---	N	----	n.d.	I parametri sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 3% a 0°C e 0,101 Mpa.
				NO _x (espressi come NO ₂)	80	---	I + A			
				CO	100	---	R			
E5	Linea evaporazione sottovuoto trattamento emulsioni / oli esausti	n.d.	n.d.	C.O.T.	50		I + T	Prefiltro metallico Filtro a tasche ed Adsorbitore a Carboni attivi	n.d.	=====
E4	Serbatoi oli esausti recuperati	n.d.	n.d.	C.O.T.	50		N	Adsorbitore a carboni attivi	n.d.	=====
E3	Serbatoi emulsioni / oli esausti da trattare	n.d.	n.d.	C.O.T.	50		N	Adsorbitore a carboni attivi	n.d.	=====

⁽¹⁾ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, R: registrazione in continuo

SEZIONE 6 –PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed ai Comuni di Rivalta di Torino e di Volvera.

6.1) RIFIUTI

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macro categorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno precedente a quello di invio e bacino d'utenza;
- esiti del collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento presenti in impianto effettuati con le modalità e tempistiche fissate al precedente punto 3.9), sottoscritti da tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio;
- certificati di taratura degli strumenti di controllo di cui al punto e 3.20);
- eventuali problematiche occorse durante l'esercizio nell'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

6.2) SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macro categorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che chiedono l'accesso a norma di legge:

- report relativo ai consumi di acqua prelevata da pozzo, utilizzata per il ciclo produttivo ed il volume dei reflui scaricati in fognatura;
- esiti analitici del monitoraggio monte valle dell'impianto prescritti al punto 4.9) e 4.10);
- eventuali problematiche occorse durante l'esercizio nell'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

6.3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macro categorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che chiedono l'accesso a norma di legge:

- risultati degli autocontrolli delle emissioni di cui ai precedenti punti 5.18) e 5.21);
- eventuali problematiche occorse durante l'esercizio nell'anno di riferimento, con riferimento agli eventi annotati nel registro prescritto al precedente punto 5.9) e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3, con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.